

Prot. nr. 3327

## **ORDINANZA NR. 227**

**OGGETTO:** *Istituzione della Zona a Traffico Limitato "Z.T.L." in via Carbonera e via Polzone nei giorni festivi del periodo da dicembre 2008 ad aprile 2009.*

### **IL DIRIGENTE**

- RILEVATA la grande concentrazione di veicoli nei giorni festivi durante la stagione sciistica in particolare da dicembre ad aprile in località Carbonera e la necessità di provvedere ad un riordino della viabilità,
- CONSIDERATO che tale provvedimento viene attuato al solo scopo di eliminare le situazioni di pericolo per la comunità residente con particolare attenzione all'utenza pedonale,
- PRESO ATTO delle caratteristiche e dimensioni della carreggiata;
- VISTI gli Art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 N. 285 recante il testo del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- VISTO l'Art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267;
- SENTITO il parere dell'Ufficio di Polizia Locale;

### **ORDINA**

nel periodo dal 01 dicembre 2008 al 30 aprile 2009 limitatamente ai giorni festivi, nelle vie Carbonera e Polzone viene adottato il seguente provvedimento alla viabilità, in aggiunta a quelli precedentemente adottati per detta zona:

- ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)  
Viene definita "Zona a Traffico Limitato" l'area definita dalle seguenti vie:
  - VIA CARBONERA
  - VIA POLZONE

L'accesso in tali vie ubicate all'interno della ZONA A TRAFFICO LIMITATO, sarà regolamentato come segue:

**DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.30 A TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DI:**

- Veicoli di cittadini residenti a Colere;
- autoveicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;
- bus navetta al servizio della Società Sirpa Spa;
- mezzi di soccorso, delle Forze Armate, delle Forze e dei Corpi di Polizia;
- autoveicoli al servizio della Pubblica Amministrazione.

### **AVVERTE**

- Che le violazioni del divieto di cui sopra sono sanzionate come previsto dal Codice della Strada ed ai trasgressori verranno applicate le specifiche sanzioni amministrative.

- Che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990 nr. 241, è ammesso ricorso:
  - entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
  - entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199;
  - entro 60 giorni della pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio e inoltrata agli operai comunali che cureranno l'apposizione della prescritta segnaletica.

L'Ufficio Polizia Locale e le altre Forze di polizia dovranno far rispettare la presente ordinanza.

A tal fine la stessa sarà trasmessa per competenza al Comando Stazione Carabinieri di Vilminore di Scalve.

***E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.***

Dalla Casa Comunale, 18-11-2008

IL DIRIGENTE  
(dr. Vincenzo Fratantoni)